

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2004 (duemilaquattro), il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre.

In Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, presso la sede di Mediobanca.

Davanti a me dottor ANTONIO CARIMATI, Notaio residente in Milano e iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- GALATERI di GENOLA dott. GABRIELE, nato a Roma il giorno 11 gennaio 1947, domiciliato per la carica in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, dirigente;

della cui identità personale io Notaio sono certo e che, avendo a ciò i requisiti di legge, rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni a questo atto.

E quivi detto comparente agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della spettabile:

**"MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO**

**Società per Azioni"**

(iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari), con

##

sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, con capitale sociale di Euro 389.418.332,50, riserve di Euro 3.037,1 milioni, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 00714490158, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale e dichiara aperta la seduta essendo le ore 14,20 (quattordici e venti).

Il Presidente constata che sono presenti numerosi azionisti, e che come di consueto è stata distribuita a ciascun azionista una tessera magnetica da utilizzare esclusivamente per entrare e uscire dalla sala durante i lavori assembleari. Chiede la cortese collaborazione dei Signori Azionisti affinché si possano rilevare dall'elenco dei partecipanti allegato al verbale i nominativi dei soggetti che si sono allontanati prima di ogni votazione.

Il Presidente dà atto che:

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato:

. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 27 settembre 2004, foglio delle inserzioni n. 227, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

#p#

**Parte ordinaria**

1. Bilancio al 30 giugno 2004, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.
2. Nomina di Consiglieri di Amministrazione previa fissazione del loro numero.
3. Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli organi sociali.

**Parte straordinaria**

1. Proposta di integrazione e modifica della delibera assembleare del 25 giugno 2004 di aumento del capitale sociale per nominali massimi 7,5 milioni di euro mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020, ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo e ad Amministratori della Banca. Conseguente modifica statutaria;  
  
. nonché in data 6 ottobre 2004 sui seguenti giornali a diffusione nazionale: Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, La Repubblica, Il Giornale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e, in pari data, sui seguenti giornali esteri: The Wall Street Journal (edizione europea), Les Echos e

##

Frankfurter Allgemeine Zeitung;

- la documentazione relativa all'odierna Assemblea - distribuita agli intervenuti - è rimasta depositata presso la sede sociale e gli uffici della Borsa Italiana S.p.A., a disposizione dei richiedenti, nei quindici giorni che hanno preceduto l'Assemblea ed è stata pure resa consultabile sul sito internet della Banca.

Il Presidente comunica che:

- oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Signori Cesare GERONZI e Carlo SALVATORI - Vice Presidenti - Matteo ARPE, Antoine BERNHEIM, Vincent BOLLORE', Giancarlo CERUTTI, Roberto COLANINNO, Gianluigi GABETTI, Berardino LIBONATI, Jonella LIGRESTI, Axel Freiherr von RUEDORFFER e i Sindaci Effettivi Signori Angelo CASO', Presidente, Mario Andrea ARBUFFO ed Eugenio PINTO;

nonché il Direttore Generale Signor Alberto NAGEL e il Condirettore Generale Signor Renato PAGLIARO.

E' giustificata l'assenza dei Consiglieri Signori Jean AZEMA, Tarak BEN AMMAR, Gilberto BENETTON, Carlo BUORA, Ennio DORIS, Achille MARAMOTTI, Carlo PESENTI e Alessandro PROFUMO;

- sono presenti numero 278 azionisti in proprio o per delega che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare

[##](#)

alla Assemblea per complessive numero 527.279.284 azioni sociali, aventi diritto ad altrettanti voti, per un valore nominale di Euro 263.639.642,00 pari al 67,701% del capitale sociale di Euro 389.418.332,50.

Essendo pertanto rappresentata più della metà del capitale sociale, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione e valida per deliberare, a termini di legge e di Statuto, su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno - Parte straordinaria.

L'Assemblea ha già discusso e deliberato sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno - Parte ordinaria, come risulta da apposito verbale;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, verrà allegato al verbale dell'Assemblea come parte integrante del medesimo, unitamente all'elenco delle persone ammesse ad audiendum. Da tale elenco sarà possibile ricavare i nominativi dei soci che hanno espresso voto favorevole.

A' sensi dell'art. 2375 C.C., il Presidente mi invita in qualità di Notaio a redigere il verbale dello svolgimento della presente Assemblea Straordinaria.

Dichiara inoltre che:

##

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'art. 2372 del Codice Civile. Invita i partecipanti all'Assemblea a far presenti eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente, ma nessuno chiede la parola;

- tutte le votazioni saranno effettuate per alzata di mano, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale;

- sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto dei soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

Il Presidente comunica inoltre che:

- tutti i soci intervenuti sono presenti in sala;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, risultano partecipare in misura superiore al 2% del capitale sociale di Euro 389.418.332,50 interamente versato, rappresentato da n. 778.836.665 azioni con diritto di voto:

CONSORTIUM,	con	numero	azioni	93.759.511	(12,0384%);
CAPITALIA,	con	numero	azioni	67.770.150	(8,5731%);
Gruppo UNICREDITO ITALIANO,	con	numero	azioni	61.318.558	(7,8730%);
FINANCIERE DU PERGUET,	con	numero	azioni	38.925.230	(4,9979%);

##

Gruppo GROUPAMA, con numero azioni 38.689.000 (4,9671%);  
Gruppo FONDIARIA-SAI, con numero azioni 29.677.796 (3,8104%);  
Gruppo ITALMOBILIARE, con numero azioni 20.609.421 (2,6461%);  
- esiste un accordo relativo alla partecipazione al capitale di Mediobanca, pubblicato il 14 ottobre 2004 su "Il Sole 24 Ore", i cui aderenti sono: CAPITALIA S.p.A. (8,573%), UNICREDITO ITALIANO S.p.A. (7,830%), MEDIOLANUM S.p.A. (1,813%), COMMERZBANK A.G. (1,648%), CONSORTIUM S.r.l. (4,338%), GRUPPO ITALMOBILIARE (2,646%), GRUPPO FONDIARIA-SAI (3,811%), GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI (1,998%), PIRELLI & C. S.p.A. (1,813%), FIAT S.p.A. (1,813%), TELECOM ITALIA S.p.A. (1,813%), FIN.PRIV. S.r.l. (1,754%), AMENDUNI ACCIAIO S.p.A. (0,770%), GRUPPO FERRERO (0,700%), DORINT HOLDING S.A. (Diego Della Valle) (0,501%), OFFICINE MECCANICHE G. CERUTTI S.p.A. (0,643%), GRUPPO PECCI (0,500%), FAMIGLIA LUCCHINI (0,412%), SO.FI.S.T. S.p.A. (0,412%), OSCAR ZANNONI (0,321%), FINELDO S.p.A. (V. Merloni) (0,250%), GRUPPO TORO ASSICURAZIONI S.p.A. (0,250%), MAIS S.p.A. (I. Seragnoli) (0,200%), VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. (0,150%), MARCO BRUNELLI (0,167%), CANDY S.p.A. (0,141%), FINSEV S.p.A. (0,106%), FINANCIERE DU PERGUET S.A. (4,998%), GRUPPO GROUPAMA (2,999%), SANTUSA HOLDING Soc. Limitada (1,406%), GROUPE INDUSTRIEL M. DASSAULT S.A.

##

(0,593%), per una percentuale di partecipazione complessivamente vincolata pari al 55,367%. Ricorda che l'accordo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il 19 ottobre 2004.

Il Presidente informa che lo svolgimento dell'Assemblea viene, come di consueto, registrato allo scopo di facilitare la redazione del verbale e prega i partecipanti che desiderassero intervenire nella discussione di comunicarlo al Notaio, che ne prenderà nota in un apposito elenco.

Ricorda che ciascun partecipante, quando sarà venuto il suo turno per parlare, dovrà premere il pulsante esistente sul proprio banco (per consentire la messa in funzione del microfono) e quindi parlare restando seduto.

Il Presidente comunica che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di legge nei confronti della Consob e della Banca d'Italia.

Prima di passare alla trattazione dell'Ordine del Giorno - Parte straordinaria il Presidente rivolge una viva, personale preghiera a coloro che intendessero prendere la parola di essere per quanto possibile sintetici, non solo come atto di naturale cortesia verso tutti i presenti, ma anche per consentire al maggior numero di partecipanti di esprimere il

##

loro avviso. Invita a contenere in dieci minuti la durata di ciascun intervento.

Quindi il Presidente passa alla trattazione del

**PUNTO N. 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO (PARTE STRAORDINARIA)**

Il Presidente - al fine di dare più spazio alla discussione - suggerisce di omettere la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione (pagg. 245 e seguenti del fascicolo a stampa) sul punto all'Ordine del Giorno della Parte straordinaria.

Sottolinea che viene proposto all'Assemblea che l'aumento deliberato lo scorso 25 giugno, fermo il quantitativo complessivo di azioni (15 milioni) e il termine di sottoscrizione (1° luglio 2020), venga articolato come segue:

. quanto a n. 11 milioni di azioni, riservato ai dipendenti del Gruppo Mediobanca, ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, C.C.

. quanto a n. 4 milioni di azioni riservato ad Amministratori della Banca investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma C.C.

E' previsto per entrambi i casi che il prezzo di emissione venga stabilito ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile in base alla media aritmetica delle quotazioni

**#p#**

di Borsa delle azioni Mediobanca nel periodo compreso tra la data di assegnazione dei diritti di opzione e lo stesso giorno del mese solare precedente, e che non potrà essere inferiore al valore unitario del patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il Condirettore Generale Renato PAGLIARO informa che stamane il Consiglio di Amministrazione nella seduta precedente l'Assemblea ha approvato, subordinatamente all'approvazione della delibera testè citata, di assegnare al Presidente numero due milioni di stock option.

Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale per l'attestazione del capitale sociale.

Il dott. Angelo Casò - a nome del Collegio Sindacale - attesta che il capitale sociale della Banca di Euro 389.418.332,50 è interamente sottoscritto e versato.

Il Presidente comunica che la Società di revisione ha predisposto, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, C.C. la relazione sulla congruità dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni riportata alle pagine 251 e seguenti del fascicolo a stampa.

Il Presidente apre la discussione.

Il socio Giacomo FRAGAPANE chiede di conoscere a quale prezzo

**#p#**

verranno assegnate le stock option al Presidente.

Il socio Giovanni ANTOLINI, dopo aver osservato che non gli risulta chiaro il collegamento tra l'art. 2389 c.c. e gli articoli 18 e 30 dello Statuto, propone di rinviare la proposta di aumento di capitale dopo aver meglio approfonditi tutti gli aspetti relativi alla retribuzione del management e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiarisce che il prezzo di assegnazione delle stock option sarà pari al prezzo medio delle quotazioni del mese precedente la data di assegnazione dei diritti stessi.

Il socio Domenico LANZILLOTTA propone di prevedere l'assegnazione di stock option anche per i dipendenti in quiescenza della Banca avendo contribuito nel passato alla crescita dell'Istituto.

Il socio Cosimo GALEONE è contrario alla proposta del socio Lanzillotta e ripropone all'attenzione dei Consiglieri l'opportunità di deliberare un aumento di capitale gratuito o misto a beneficio dei piccoli azionisti.

Il Presidente, constatato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione sul punto all'Ordine del Giorno - Parte straordinaria.

Comunica quindi che sono presenti 272 azionisti in proprio o

##

per delega che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare alla Assemblea per complessive numero 515.858.029 azioni sociali, aventi diritto ad altrettanti voti, per un valore nominale di Euro 257.929.014,50 pari al 66,234% del capitale sociale di Euro 389.418.332,50.

Per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal principio, il Presidente ripropone l'invito a segnalare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente: ma nessuno chiede la parola.

Il Presidente mette quindi in votazione alle ore 14,25 la deliberazione riportata alle pagine 246 e 248 del fascicolo a stampa, che qui di seguito si trascrive:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Mediobanca:

- udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto del parere di congruità della Società di revisione;
- preso atto della attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Euro 389.418.332,50 è interamente sottoscritto e versato;
- ad integrazione e modifica della delibera assunta in tema di aumento di capitale dall'Assemblea Straordinaria del 25 giugno 2004;

##

delibera

1. di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, per massimi nominali 7,5 milioni di Euro mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 Euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020:

- quanto a n. 11 milioni di azioni a dipendenti del Gruppo Mediobanca

- quanto a n. 4 milioni di azioni ad Amministratori della Banca investiti di particolari cariche

2. di modificare l'ultimo comma dell'art. 4 dello Statuto sociale come di seguito riportato:

**VECCHIO TESTO**

**TITOLO II**

**DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI**

Art. 4

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 389.418.332,50 Euro, rappresentato da n. 778.836.665 azioni da nominali 0,50 Euro cadauna.

Le azioni sono nominative.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha attribuito al

**#p#**

Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dal giorno della delibera, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 250 milioni di Euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 500 milioni di azioni ordinarie da nominali Euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere, in una o più volte, osservato il disposto dell'art. 2441 del Codice Civile, entro il termine di cinque anni dalla data della delibera assunta dalla stessa Assemblea, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 5 miliardi di Euro stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 500 milioni.

Per le combinate risultanze della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 1999 e della Assemblea

##

straordinaria del 30 luglio 2001 il capitale è stato ulteriormente aumentato per nominali massimi Euro 1.120.750 mediante emissione di massime n. 2.241.500 nuove azioni da nominali Euro 0,50 riservate in sottoscrizione a dipendenti chiave di Mediobanca e del Gruppo bancario entro il termine del 31 dicembre 2011: su queste numero 2.241.500 azioni sono state sottoscritte numero 341.750 nuove azioni.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in Euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di Euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 Euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria del 25 giugno 2004 ha deliberato un ulteriore aumento di capitale, riservato a dipendenti del Gruppo bancario per un importo di massimi 7,5 milioni di Euro,

##

mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a Euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile.

## **NUOVO TESTO**

### **TITOLO II**

#### **DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI**

##### **Art. 4**

invariati i primi cinque comma

(sesto comma)

Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di Euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a Euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del Codice Civile:

- a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;

**#p#**

- ad Amministratori della Banca investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni.

3. di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione, in una o più volte, alla deliberazione di aumento del capitale riservato ai dipendenti del Gruppo Mediobanca ed agli Amministratori della Banca investiti di particolari cariche con facoltà, tra l'altro, di stabilire i prezzi di emissione, in base alla media aritmetica delle quotazioni di borsa delle azioni Mediobanca, rilevate sul mercato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. nel periodo compreso tra la data dell'offerta dei diritti di opzione e lo stesso giorno del mese solare precedente e che in ogni caso non potrà essere inferiore al valore unitario del patrimonio netto di Mediobanca dell'ultimo esercizio chiuso prima della data di assegnazione delle opzioni, nonché di stabilire i modi e le condizioni delle assegnazioni, da effettuarsi entro cinque anni, e la facoltà di rilasciare deleghe per dare esecuzione alle stesse;

4. di stabilire che, qualora l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto entro il 1° luglio 2020, il capitale sociale si intenderà aumentato di importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

##

5. di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra loro, di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'articolo 4 dello Statuto, concernenti il capitale sociale;

6. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle Autorità competenti.".

Il Presidente dichiara che la proposta risulta approvata, per alzata di mano, con la maggioranza prevista dalla legge, con il voto contrario dei soci SPOSATI Luigi (1.000 azioni) e MAZZARONE Rosa (100 azioni), nonché di altri azionisti portatori complessivamente di n. 2.384.751 azioni, di n. 2.433.012 azioni, di n. 102.533 azioni, di n. 293.907 azioni e di n. 40.758 azioni, rappresentati dall'Avv. Andrea Banfi, come da elenchi che si allegano rispettivamente sotto le lettere "D", "E", "F", "G" e "H", essendosi astenuti i soci ANTOLINI Giovanni (10.000 azioni) e FRAGAPANE Giacomo (24.000 azioni), nonché altri azionisti portatori complessivamente di

#p#

n. 4.413 azioni, rappresentati dall'Avv. Andrea Banfi, come da elenco che si allega sotto la lettera "I".

Il Presidente comunica che i nominativi dei soci votanti a favore sono desumibili dall'elenco dei partecipanti allegato al verbale.

Riprende la parola il Direttore Generale dott. Alberto NAGEL che, in risposta ad un socio, comunica che il valore patrimoniale dell'azione Mediobanca calcolato sul netto contabile aumentato delle plusvalenze sul portafoglio quotato è di Euro 10,47, valore che non tiene conto delle plusvalenze sugli altri business della Banca, quali il Credito al consumo e il Private Banking.

Il Presidente, constatato che sono state esaurite la trattazione e la discussione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno - Parte straordinaria, chiude la discussione, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea, alle ore 14,30 (quattordici e trenta).

In adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 2436 C.C., il comparente mi presenta il testo dello Statuto Sociale nella sua redazione aggiornata dopo le deliberazioni prese da questa Assemblea, che io Notaio allego sotto "A".

Il Presidente inoltre mi consegna l'elenco delle persone

##

partecipanti all'Assemblea e l'elenco delle persone ammesse ad audiendum, che io Notaio allego sotto le lettere "B" e "C".  
Omisi la lettura degli allegati per volontà del comparente.

E richiesto,  
io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto in parte a macchina nei modi di legge e in parte a mano da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di cinque fogli scritti per diciassette intere facciate e parte della diciottesima.

F.to Gabriele Galateri di Genola

" dottor ANTONIO CARIMATI Notaio

(L.S.)

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO "A" AL N. 58333/11262 REP.**

\*\*\*\*\*

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni, denominata "**MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario**" Società per Azioni ed in forma

#p#

abbreviata "**MEDIOBANCA**" **S.p.A.**

Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.

Art. 2

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2050.

Art. 3

Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

TITOLO II

DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI

**#p#**

Art. 4

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 389.418.332,50 Euro, rappresentato da n. 778.836.665 azioni da nominali 0,50 Euro cadauna.

Le azioni sono nominative.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dal giorno della delibera, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 250 milioni di Euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 500 milioni di azioni ordinarie da nominali Euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere, in una o più volte, osservato il disposto dell'art. 2441 del Codice Civile, entro il termine di cinque anni dalla data della delibera assunta dalla stessa Assemblea, obbligazioni convertibili in azioni

##

ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 5 miliardi di Euro stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 500 milioni.

Per le combinate risultanze della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 1999 e della Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 il capitale è stato ulteriormente aumentato per nominali massimi Euro 1.120.750 mediante emissione di massime n. 2.241.500 nuove azioni da nominali Euro 0,50 riservate in sottoscrizione a dipendenti chiave di Mediobanca e del Gruppo bancario entro il termine del 31 dicembre 2011: su queste numero 2.241.500 azioni sono state sottoscritte numero 341.750 nuove azioni.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in Euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di Euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 Euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro

[#p#](#)

il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile.

Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di Euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a Euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del Codice Civile:

- a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
- ad Amministratori della Banca investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni.

### Titolo III

#### DELLE ASSEMBLEE

##### Art. 5

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata nell'avviso di convocazione.

##### Art. 6

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno

[#p#](#)

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dagli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge riservate al Consiglio di Amministrazione.

Le formalità e i poteri di convocazione sono quelli di legge. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per la terza convocazione. In difetto si applicano le norme di legge.

#### Art. 7

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

Possano intervenire all'Assemblea gli aventi diritto al voto sempre che:

##

- esibiscano la certificazione rilasciata dall'intermediario a norma delle disposizioni vigenti e da questi comunicata alla società presso la sede legale;

- la suddetta comunicazione sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

#### Art. 8

Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente, ovvero da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del Codice Civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo

##

svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### Art. 10

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

Le nomine degli Amministratori sono deliberate a maggioranza relativa.

Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica l'art. 25.

#### Art. 11

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorchè dissenzienti o assenti.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

**#p#**

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

#### TITOLO IV

##### DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

###### Art. 12

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a ventuno componenti. La durata del loro mandato è fissata in tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina. L'Assemblea può disporre scadenze diverse del mandato dei singoli Amministratori, con periodica rinnovazione parziale del Consiglio.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

###### Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il

##

Presidente e due Vice Presidenti che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente più anziano di età, l'altro Vice Presidente ovvero l'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio elegge pure un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

#### Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti. Si riunisce di regola almeno cinque volte l'anno.

Il Consiglio può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto

##

termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

Spetta al Presidente di fissare l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, di coordinarne i lavori e di provvedere affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.

E' ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente, l'Amministratore Delegato, di cui all'art. 23, ed il Segretario.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale di cui all'art. 22 con funzioni consultive quando non rivesta la qualifica di Amministratore Delegato.

#p#

## Art. 15

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

Il Consiglio può delegare al Comitato Esecutivo di cui all'art. 19, al Presidente, al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato di cui all'art. 23 le attribuzioni o le facoltà che ritiene opportune, salve le limitazioni previste dalla legge e dallo statuto.

Sono tuttavia riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:

- 1) l'approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio;
- 2) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario; nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo medesimo;
- 3) l'individuazione delle partecipazioni ritenute strategiche o permanenti; l'acquisto di partecipazioni ritenute strategiche o permanenti per un investimento complessivo superiore a Euro 500 milioni; l'autorizzazione al loro incremento o riduzione;

##

- 4) la nomina e la revoca del Direttore Generale determinandone i poteri;
- 5) la nomina, su proposta del Direttore Generale, del Personale direttivo e la determinazione dei relativi poteri;
- 6) le decisioni per l'esecuzione delle comunicazioni della Banca d'Italia contenenti criteri e istruzioni specifiche di rilevanza non secondaria che pongano problemi circa le modalità di esecuzione;
- 7) le proposte di aumento di capitale della Società, di emissione di obbligazioni convertibili, di scorporo e l'approvazione dei progetti di fusione e scissione non infragruppo;
- 8) l'approvazione o la modifica dei Regolamenti interni.

Il Consiglio può costituire nel proprio ambito Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

#### Art. 16

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; per le delibere relative alle materie di cui ai punti 3) e 7) del precedente art. 15 il

##

Consiglio delibera con la presenza effettiva ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

In caso di urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, il Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato, con il necessario consenso di un componente del Comitato Esecutivo, può assumere delibere d'urgenza, tranne che si tratti di acquisto o vendita di titoli azionari non rientranti nell'attività di tesoreria o di materie di competenza esclusiva del Consiglio. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente in occasione della sua prima riunione successiva.

Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. riferiranno al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle

##

sue controllate.

#### Art. 17

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

#### Art. 18

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea, fermo il disposto dell'art. 30, stabilisce il compenso fisso annuale dei componenti del Consiglio e del Comitato di cui all'art. 19, da ripartirsi secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso fisso annuale deliberato dall'Assemblea resta immutato fino a nuova deliberazione.

### TITOLO V

#### DEL COMITATO ESECUTIVO

#### Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo

##

composto da sei a nove dei suoi componenti, del quale fanno parte di diritto il Presidente, i due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato, stabilendone i poteri. Il Comitato resta in carica sino alla prima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. Il Direttore Generale della Società - quando non rivesta la qualifica di Amministratore Delegato - partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.

Il Comitato elegge un Segretario, il quale può essere anche il Segretario del Consiglio.

#### Art. 20

Il Comitato Esecutivo:

- a) predispone le norme alle quali devono uniformarsi l'organizzazione del lavoro ed il controllo degli affari della Società mediante, ove occorra, la redazione di appositi regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) segue, attraverso le proposte di affari del Direttore Generale, l'andamento della gestione e delibera sull'erogazione del credito e sugli altri affari della Società sulla base delle proposte medesime, nei limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio e ferme le competenze esclusive del

##

Consiglio e le facoltà di delega previste dall'art. 15;

c) assolve tutte le altre attribuzioni assegnategli dal Consiglio in ordine alla gestione degli affari della Società. In caso d'urgenza esso può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, salvo che da parte del Presidente o del Vice Presidente che presiede la riunione si ritenga di riproporre alla decisione del Consiglio di Amministrazione l'oggetto della deliberazione.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

#### Art. 21

Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del Presidente o dell'Amministratore Delegato a seconda delle esigenze degli affari, riunendosi di regola una volta al mese. Il Comitato

##

Esecutivo può inoltre essere convocato - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione avviene di regola almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, si applica quanto previsto all'art. 14 per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente di fissare l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato, di coordinarne i lavori e di provvedere affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti informazioni adeguate.

Il Comitato può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio o, in sua assenza, nell'ordine, il Vice Presidente più anziano d'età, l'altro Vice Presidente ovvero altro Amministratore designato dai presenti.

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle riunioni del Comitato medesimo, firmati dal

#p#

Presidente, o da due dei suoi componenti partecipanti alla riunione, e dal Segretario.

## TITOLO VI

### DELLA DIREZIONE

#### Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale e il Personale direttivo che giudicherà opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale e il Personale direttivo, con firma congiunta o singola, come specificato all'art. 24, di alcuni o di tutti i poteri per l'ordinario svolgimento degli affari della società e per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

#### Art. 23

Il Direttore Generale, ove sia eletto Amministratore della Società, assumerà, per tutto il tempo che farà parte del Consiglio di Amministrazione, la qualifica di Amministratore Delegato.

## TITOLO VII

### DELLA RAPPRESENTANZA SOCIALE

#### Art. 24

La firma sociale spetta al Presidente, all'Amministratore

**#p#**

Delegato, al Direttore Generale ed al personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione che una delle due firme deve essere quella del Presidente, o dell'Amministratore Delegato, o del Direttore Generale, o del personale a ciò espressamente designato.

Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che la firma della Società sia apposta collettivamente da due qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale o al personale espressamente autorizzato, la firma singola per specifici atti o contratti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare personale dell'Istituto a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto

##

riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario".

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione di società e nelle Assemblee di altre società, potrà essere esercitata, anche singolarmente, dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale e dal personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al Presidente, a ciascuno dei Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

## TITOLO VIII

### DEI SINDACI E DEL CONTROLLO CONTABILE

#### Art. 25

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e tre supplenti e fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco per tutto il periodo di durata della carica. Per le

##

loro attribuzioni e la durata dell'ufficio si osservano le norme vigenti.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno il 3% del capitale sociale e siano iscritti nel libro dei soci, in questa misura, da almeno sei mesi prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso la Sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all'intervento nell'Assemblea.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante - , gli azionisti partecipanti ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni Mediobanca e gli

**#p#**

azionisti appartenenti ai gruppi di questi non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Nel caso che un azionista violi questa disposizione nella presentazione delle liste, della sua partecipazione non si terrà conto, per nessuna delle liste da lui presentate, nel calcolo della quota minima del 3% prevista nel comma precedente.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di quindici giorni, è depositato il curriculum professionale dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

**#p#**

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Sindaco effettivo in altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, né coloro che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca. Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'Ufficio, Sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Fermo quanto previsto al precedente ottavo comma, i sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. A tal fine si precisa che attività strettamente connesse a quelle svolte dalla società devono intendersi comunque quelle finanziarie ivi comprese la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

**#p#**

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti; dalla lista che è risultata seconda per il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo e l'altro membro supplente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Qualora questa riguardi liste di minoranza, la votazione avverrà con le astensioni previste dal penultimo comma del presente articolo.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio è tratto per intero dalla stessa e la presidenza spetta al primo candidato della lista.

Per la nomina di quei Sindaci o del Presidente del Collegio Sindacale che per qualsiasi ragione non si siano potuti

#p#

eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di cessazione anticipata di un Sindaco dall'ufficio subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati ivi elencati.

Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente dall'ufficio, la presidenza è assunta dal primo membro effettivo o, in mancanza e fino all'Assemblea successiva, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

Nel caso che non siano presentate liste, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando a maggioranza relativa. In tale ipotesi, ove un Sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'Assemblea successiva i supplenti in ordine di età e, qualora cessi dall'ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco più anziano d'età.

Non si procede alla votazione per liste nelle Assemblee che devono provvedere alle nomine dei Sindaci effettivi o supplenti necessarie per le integrazioni del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli

#p#

Sindaci. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nomina occorrendo il Presidente del Collegio Sindacale e, se il Sindaco da sostituire era stato tratto dalla lista della minoranza, l'Assemblea delibera con l'astensione: a) dell'azionista o degli azionisti appartenenti al medesimo gruppo che siano in possesso della maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea; b) degli azionisti che partecipino ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni che attribuiscono la maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea: questo obbligo di astensione si estende a tutti i soggetti appartenenti al medesimo gruppo di ciascun obbligato.

In ogni caso per l'elezione di un Sindaco da parte della minoranza occorre che egli, o la lista dalla quale è tratto, abbia conseguito il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 3% del capitale sociale e siano iscritti nel libro dei soci, in questa misura, da almeno sei mesi. In mancanza, nella votazione per liste anche questo Sindaco è tratto dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti; se la votazione non avviene per liste, si vota nuovamente e si delibera a maggioranza relativa senza obblighi

#p#

di astensione.

#### Art. 26

L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita agli art. 14 e 21 del presente Statuto; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel

**##**

luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 27

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

TITOLO IX

DELL'ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

Art. 28

L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della Società.

Art. 30

Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile e per l'eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro

##

stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio, deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.

Il residuo, detratta una quota del 2% da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.

Dall'importo eventualmente attribuito al Consiglio va dedotto il compenso fisso di cui all'art. 18.

TITOLO X

DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 31

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

F.to Gabriele Galateri di Genola

" dottor ANTONIO CARIMATI Notaio

(L.S.)

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO "B" AL N. 58333/11262 REP.**

\*\*\*\*\*

-----

-----

#p#

-----

-----